

COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA

(Provincia di Como)

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE E CORRESPONSIONE DI UN SUSSIDIO AI PENSIONATI

Art. 1 - Oggetto e potenziali beneficiari

1. Il presente regolamento disciplina modalità e condizioni di erogazione del sussidio assistenziale comunale, al fine di adeguare al contesto geo-socio-economico elvetico il trattamento pensionistico o similare percepiti in base alla legge dai cittadini residenti in Campione d'Italia, e da quelli iscritti all'AIRE di detto Comune e residenti nel Canton Ticino che abbiano presentato la domanda di attribuzione ai sensi del successivo art. 5 e siano in possesso di tutti i requisiti previsti dal regolamento, alla data del 30 giugno 2015, nei limiti delle risorse disponibili in base al bilancio comunale.

2. Il sussidio può essere concesso solo ai soggetti in possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli e può essere modificato e/o revocato integralmente qualora diminuiscano le risorse disponibili in base al bilancio comunale e/o vengano meno, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno determinato l'attribuzione sia in generale sia in particolare. In particolare il sussidio medesimo dovrà essere automaticamente rideterminato sia in relazione all'ammontare sia con riguardo alle condizioni di erogazione e/o eliminato integralmente ove lo richiedano esigenze di bilancio, salva deliberazione contraria assunta dal Consiglio Comunale. Per trattamento similare s'intende esclusivamente un trattamento erogato da un istituto previdenziale italiano o svizzero nei casi previsti dal presente regolamento.

Art. 2 – Ammontare del sussidio

1. Per le finalità di cui all'art. 1, l'Amministrazione Comunale può integrare il trattamento pensionistico o similare percepito, mediante erogazione di un sussidio mensile massimo pari a:

a) CHF 1.400, per i pensionati residenti in Campione d'Italia;

b) CHF 1.000, per i pensionati iscritti nei registri AIRE di Campione d'Italia e residenti nei Comuni del Canton Ticino, solo se abbiano presentato la domanda di attribuzione ai sensi del successivo art. 5 e siano in possesso di tutti i requisiti previsti dal regolamento entro il 30 giugno 2015.

2. Il sussidio verrà corrisposto nella misura massima sopra indicata a condizione che il beneficiario non superi la soglia di reddito stabilita dal successivo articolo 4.

3. Nel caso di più beneficiari di sussidi erogati a qualsiasi titolo dall'Ente appartenenti allo stesso nucleo familiare, sarà corrisposto un unico sussidio cumulativo dato dalla somma del sussidio maggiore e del 60% di quelli ulteriori. In tal caso, i beneficiari dovranno indicare tempestivamente, a pena di sospensione dell'erogazione sino ad avvenuta regolarizzazione, la misura del sussidio da corrispondere a ciascuno di essi. Tale riduzione verrà applicata anche nel caso di coniugi residenti a Campione d'Italia iscritti in stati di famiglia diversi, benché non separati legalmente.

4. Il sussidio nella misura sopra indicata è erogato per un massimo di 12 mensilità.

5. Qualora lo imponga il conseguimento degli obiettivi di bilancio, la Giunta Comunale può ridurre l'ammontare massimo del sussidio previsto dal presente articolo senza preventiva deliberazione del Consiglio Comunale nella misura del 20%, fermo restando il potere del Consiglio Comunale di deliberare anche riduzioni maggiori e/o disporre l'abrogazione del presente regolamento.

5. Per i pensionati residenti in Campione d'Italia, qualora il reddito del beneficiario e del coniuge risulti costituito soltanto dalla pensione e dall'integrazione di cui al presente articolo, con esclusione del reddito derivante dall'abitazione principale, fermo rimanendo il rispetto di quanto stabilito dal successivo art. 4, il sussidio, a richiesta dell'interessato, potrà essere elevato in misura tale da assicurare al beneficiario la disponibilità di un importo complessivo mensile costituito dalla somma pensione e del sussidio medesimo pari a CHF 2.200.

Art. 3 – Requisiti soggettivi

1. I beneficiari dell'integrazione devono possedere i seguenti requisiti :

a) se cittadino italiano:

- titolare di pensione italiana;

ovvero

- titolare di pensione svizzera, residente a Campione d'Italia da almeno 15 anni ed aver maturato la propria pensione svolgendo un'attività lavorativa in Svizzera per almeno 20 anni;

b) se cittadino comunitario, titolare di pensione italiana, residente a Campione d'Italia da almeno 15 anni continuativi e aver maturato la pensione svolgendo un'attività lavorativa in Campione d'Italia per almeno 20 anni;

c) se residenti a Campione d'Italia:

- 15 anni di residenza continuativa nel territorio del Comune di Campione d'Italia, attestata mediante iscrizione nel registro anagrafico;

ovvero

- 25 anni di residenza continuativa nel territorio del Comune di Campione d'Italia o in Svizzera, con almeno 10 di residenza nel territorio del Comune di Campione d'Italia, attestata unicamente

mediante iscrizione nei relativi registri anagrafici, nonché almeno 15 anni continuativi di attività lavorativa svolta sul territorio del Comune di Campione d'Italia;

d) se cittadini AIRE residenti in Canton Ticino, 15 anni di residenza continuativa nel territorio del Comune di Campione d'Italia o in quello dei limitrofi Comuni del Canton Ticino con almeno 6 anni di residenza nel territorio del Comune di Campione d'Italia, attestata unicamente mediante iscrizione nei relativi registri anagrafici, nonché almeno 15 anni continuativi di attività lavorativa svolta sul territorio del Comune di Campione d'Italia;

e) permanenza effettiva con il proprio coniuge, intesa come continua e durevole presenza, nei comuni di cui al precedente art. 1;

f) non percepire, limitatamente ai beneficiari del sussidio ancorché appartenenti lo stesso nucleo familiare, un reddito da lavoro subordinato od autonomo superiore a CHF 15.000 lordi annui.

2. Il requisito temporale di cui al precedente 1° comma, lettera c) non è richiesto ai beneficiari di età inferiore di 15 anni che percepiscano la pensione di reversibilità.

3. Il requisito della permanenza effettiva intesa come continua e durevole presenza di cui al precedente 1° comma, lettera d) non è richiesto per coloro che soggiornano presso Istituti di Ricovero, sia in Italia che in Svizzera, nelle more del trasferimento di residenza che dovrà inderogabilmente avvenire nei termini di legge.

4. I suddetti requisiti devono sussistere alla data di richiesta ed attribuzione del sussidio e permanere ininterrottamente per tutto il periodo di fruizione dello stesso.

Art. 4 - Reddito

1. Ai fini dell'assegnazione dell'integrazione massima di cui al precedente art. 2, il reddito complessivo lordo del nucleo familiare del beneficiario non potrà eccedere, in ogni caso, l'importo mensile medio su base annua di CHF 5.500, se unico componente o di CHF 7.500, se più componenti. Nel caso di superamento di tali limiti di reddito, il sussidio sarà ridotto della parte eccedente l'importo di cui sopra.

2. Il reddito mensile medio del beneficiario residente a Campione d'Italia e dei componenti il nucleo familiare, è computato sottraendo la deduzione per l'abitazione principale dal reddito complessivo lordo incrementato dei redditi pensionistici o esenti o non inseriti nelle dichiarazioni (es.: T.F.R., pensioni estere o integrative, bonus, etc.).

3. Il reddito mensile medio del beneficiario residente in Canton Ticino e dei componenti il nucleo familiare, è computato sottraendo il valore locativo dell'abitazione principale di proprietà dal reddito lordo incrementato dei redditi pensionistici o esenti o non inseriti nelle dichiarazioni (es.: T.F.R., pensioni estere o integrative, bonus, etc.).

4. Ai fini della verifica del reddito complessivo lordo di cui al presente articolo, il sussidio di cui all'art. 2 non viene tenuto in considerazione.

5. Qualora all'interno dello stesso nucleo vi siano più soggetti beneficiari di sussidi erogati a qualsiasi titolo dal Comune, e/o inabili e/o familiari a carico, il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare non potrà eccedere l'importo mensile medio su base annua di CHF 7.500. Nel caso di superamento di tale limite di reddito, il sussidio sarà ridotto della parte

eccedente l'importo di cui sopra.

Art. 5 - Presentazione della domanda

1. La domanda di concessione del sussidio deve essere presentata in Comune compilando e sottoscrivendo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (modulo di domanda), resa ed autenticata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti e corredata della documentazione richiesta.
2. L'ufficio competente, qualora ne ravvisi la necessità, richiede ulteriore documentazione e dispone gli accertamenti opportuni. Nel caso di sussidi di diversa entità a più appartenenti allo stesso nucleo, contestualmente alla domanda e previa intesa tra i beneficiari, dovrà essere indicata la misura della somma da corrispondere a ciascuno di loro a norma del precedente art. 4. La disposizione si applica anche in caso di coniugi residenti a Campione d'Italia iscritti in stati di famiglia diversi, benché non separati legalmente.
3. Con la presentazione della domanda, l'interessato alla concessione del sussidio riconosce ed accetta che, successivamente all'eventuale concessione, il sussidio medesimo potrà essere automaticamente rideterminato sia in relazione all'ammontare sia con riguardo alle condizioni di erogazione e/o eliminato integralmente ove lo richiedano esigenze di bilancio, salva deliberazione contraria assunta dal Consiglio Comunale, nonché revocato o ridotto in caso di perdita o mutamento dei requisiti soggettivi o oggettivi previsti per beneficiarne.

Art. 6 – Decorrenza

1. Il sussidio viene concesso a decorrere dal primo giorno del mese di presentazione della domanda purché da tale giorno il beneficiario risulti in possesso di tutti i necessari requisiti.
2. Il Responsabile del servizio, previa comunicazione alla Giunta Comunale, adotta i relativi atti di concessione, modifica e/o revoca del sussidio, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento .
3. Qualora il certificato di pensione, all'atto della presentazione della domanda, non sia ancora stato rilasciato dall'Ente preposto, dovrà essere presentato successivamente e comunque entro 10 giorni dalla data di ricezione.

Art. 7 – Decesso del beneficiario

1. In caso di decesso del pensionato titolare del sussidio, su richiesta da presentarsi improrogabilmente entro 6 mesi dalla data di decesso, verrà corrisposta agli eredi titolari esclusivamente la quota di sussidio non liquidata al beneficiario, rapportata ai giorni fino alla data del decesso del beneficiario.
2. Nel caso di unica pensione di reversibilità corrisposta a più eredi, il massimale erogabile è quello mensile dovuto al "de cuius" ripartito agli eredi secondo le quote spettanti per legge. A concorde richiesta degli eredi è consentita una diversa ripartizione.
3. Anche nel caso di più pensioni di reversibilità in capo ad uno o più soggetti si applicano le previsioni degli articoli 2 e 4.

Art. 8 - Controllo dei requisiti

1. Contestualmente alla presentazione della domanda di attribuzione e, successivamente, di norma al massimo entro il 31 marzo di ogni anno, il beneficiario dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ed autenticata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi, con particolare riguardo a quello concernente la residenza e la durevole continuativa presenza nel territorio del Comune di Campione d'Italia o di quelli del Canton Ticino, ove si tratti di beneficiari iscritti all'AIRE. A tale dichiarazione dovrà essere allegata la D.S.U. (Dichiarazione sostitutiva unica).

2. Ai fini della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti beneficiario dell'integrazione, per quanto attiene la situazione reddituale di cui all'art. 4, dovrà presentare copia della dichiarazione resa all'Ufficio Imposte o equivalente Ufficio elvetico, nonché ogni altra relativa documentazione richiesta dall'ufficio competente.

3. Il beneficiario dovrà fornire tutta la documentazione richiesta entro il termine indicato, pena la sospensione dell'erogazione del sussidio e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio, il ritiro dello stesso con recupero da parte del Comune delle somme indebitamente percepite.

4. Ulteriori accertamenti e verifiche attinenti ai requisiti soggettivi potranno essere attuati dall'ufficio competente anche su indirizzi della Giunta Comunale, qualora se ne ravvisi la necessità.

5. Il beneficiario è tenuto, sotto la propria responsabilità, a comunicare tempestivamente ogni variazione della propria posizione ai sensi dell'art. 2 e dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 e comunque non oltre 30 giorni dall'avvenuta variazione, a pena di decadenza dal beneficio del sussidio erogazione e recupero delle somme indebitamente percepite.

6. Controlli a campione potranno essere disposti dal Responsabile del Servizio, sulla base degli indirizzi della Giunta Comunale.

Art. 9 Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, vengono fatti salvi i trattamenti in essere dei cittadini già beneficiari del sussidio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, purché in possesso del requisito di cui all'articolo 3, comma 1, punto e) e siano in possesso di un reddito nei limiti di cui all'articolo 4.

Art. 10 Entrata in vigore

1. Le modifiche al presente schema di regolamento, formato da n. 10 (dieci) articoli, entrano in vigore il 1 gennaio 2015.